



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. F100113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. F100141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. F100132FL

Alla Clientela in indirizzo

DECRETO "MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA' E LA GIUSTIZIA SOCIALE".

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale". La disposizione legislativa, che dovrà essere convertita in legge entro 60 giorni, contiene una serie di interventi finalizzati a maggior efficienza, razionalizzazione, equità e rilancio del Paese e misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, tra cui il bonus di 80 euro nella busta paga di maggio che arriveranno attraverso un credito di imposta, per i lavoratori dipendenti e assimilati con redditi tra 8.000 e 24.000 euro lordi. Le altre disposizioni previste dal decreto legge sono: riduzione fiscale IRAP la cui aliquota principale scenderà dal 3,9% al 3,5%, rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale, pagamento dei debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni, revisione della spesa, semplificazione ed efficienza nelle pubbliche amministrazioni, iniziative per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, tetto a 240 mila euro per dirigenti e manager della pubblica amministrazione, concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica, rivalutazione quote Bankitalia e rendite finanziarie tra i provvedimenti di copertura, ristrutturazione debito regionale e superamento province, nuovi fondi per la ristrutturazione delle scuole.

Passiamo all'analisi del provvedimento riguardante il **BONUS di 80 euro**.

Soggetti beneficiari e misura del beneficio

Potenziati beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: **dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (fra questi ultimi rientrano i compensi per amministratori, co.co.co, co.co.pro, prestazioni pensionistiche ecc.).

Qualora l'imposta lorda determinata sui suddetti redditi **sia di importo superiore a quello della detrazioni spettanti ai sensi del comma 1 dell'art.13 del TUIR (si considerano esclusivamente le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e/o assimilati)**, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzapostale.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.”

Per quanto detto **sono pertanto esclusi dal credito**: i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra specificati, i contribuenti che non hanno un'imposta lorda generata su tali redditi superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e/o assimilati, spettanti in base all'art.13, comma 1, del TUIR; i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore ad euro 26.000.

Sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del credito e modalità di determinazione dello stesso

L'art. 1, comma 4, del decreto prevede che, per l'anno 2014, i sostituti d'imposta riconoscono il credito eventualmente spettante **in via automatica e ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, a partire dal primo periodo di paga utile (**viste le difficoltà tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, il credito comincerà ad essere erogato con le retribuzioni di Maggio pagate in Giugno 2014**). Si rammenta che sono sostituti d'imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai percipienti sui redditi da lavoro dipendente: gli enti e le società indicati nell'art. 73, comma 1, del TUIR; le società e associazioni indicate nell'art. 5 del TUIR; le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 55 del TUIR; le imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; il curatore fallimentare; il commissario liquidatore; il condominio; le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Il credito, ove ricorrano i presupposti per fruirne, deve essere rapportato alla durata eventualmente inferiore all'anno, considerando il numero dei giorni lavorati nell'anno.

Ai fini del rimborso, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Contribuenti senza sostituto d'imposta e credito non spettante

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso.

La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l'anno d'imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

Fermo restando che i sostituti d'imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Si ricorda che il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 13, comma 6-*bis*, del TUIR, va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, dello stesso TUIR.

Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d'imposta un credito di cui al comma 1-*bis* dell'art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo con l'occasione distinti saluti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzapostale.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di
amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex.
Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di
Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro,
Ricerca e Selezione del Personale